Editoria: al via le domande per il credito d'imposta per gli anni 2022 e 2023

di Celeste Vivenzi

Pubblicato il 12 Gennaio 2023

Definite dal dipartimento per l'Informazione e l'editoria **modalità e termini di presentazione** delle **domande per l'accesso al credito d'imposta** per il settore dell'**editoria**, per sostenere l' **acquisto della carta** utilizzata per la stampa per gli **anni 2022 e 2023**.

Il dipartimento per l'Informazione e l'editoria, ha definito le modalità e i termini di presentazione delle domande per l'accesso al credito d'imposta per l'acquisto della carta per gli anni 2022 e 2023 (costi sostenuti nel 2021 e costi sostenuti nel 2022).

Le domande di ammissione per l'**anno 2022** e per l'**anno 2023** al **credito d'imposta riguardano le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al ROC** per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite come previsto dall'articolo 1, commi 378 e 379, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per gli anni 2022 e 2023, nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2021 e 2022, ed entro il limite di 60 milioni di euro per ciascun anno, che costituisce limite massimo di spesa.

La gestione pratica del Credito d'imposta per l'Editoria

Soggetti beneficiari del credito d'imposta

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

Si tratta delle imprese editrici di quotidiani e periodici in possesso dei seguenti requisiti:

- sede legale in uno Stato dell'Unione Europea;
- residenza fiscale ai fini della tassabilità in Italia, ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale;
- indicazione, nel Registro delle imprese, del codice di classificazione Ateco *"58 Attività Editoriali"* con le seguenti specificazioni: 58.13 (edizione di quotidiani), 58.14 (edizione di riviste e periodici); iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione **(ROC)**.

Spese ammissibili utili per il calcolo

Le spese ammesse sono quelle sostenute nell'anno 2021 e nell'anno 2022 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa dei giornali quotidiani e dei periodici, non rientranti tra i prodotti editoriali espressamente esclusi ai sensi dell'art. 4, c. 183, legge n. 3501/2003, e con "l'esclusione della carta utilizzata per la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie".

Nota: le spese sostenute devono essere certificate da un soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali o da una società di revisione (la certificazione, deve essere rilasciata per ciascun anno di riferimento dell'agevolazione e deve riguardare l'intero bilancio ovvero, per i soggetti non sottoposti ad obbligo di certificazione, i soli costi per l'acquisto della carta, sostenuti rispettivamente nell'anno 2021 e nell'anno 2022).

Calcolo del credito d'imposta

Il credito di imposta spetta con le seguenti modalità: in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici è riconosciuto anche per l'anno 2021 e 2022 nella misura del **30 per cento delle spese sostenute** negli anni di riferimento per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite massimo di 60 milioni di euro per ciascun anno, che costituisce limite massimo di spesa.

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

Nota: in caso di risorse insufficienti rispetto alle richieste ammesse si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari, in misura proporzionale al credito di imposta richiesto; il credito d'imposta non è rimborsabile ed è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Il credito d'imposta non è cumulabile, in relazione agli stessi costi ammissibili, con ogni altra agevolazione prevista, nonché con i contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'art. 2, c. 1 e 2, legge n. 198/2016, e al Decreto Legislativo n. 70/2017.

La presentazione delle domande di accesso

Le domande vanno presentate, per ciascun anno, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria dal legale rappresentante dell'impresa esclusivamente per via telematica accedendo all'area del portale **impresainungiorno.gov.it** (necessita il possesso dello SPID ovvero della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o della Carta d'Identità Elettronica (CIE) secondo le seguenti modalità:

a. **per l'anno 2022 (costi sostenuti nel 2021), dal 19 gennaio al 21 febbraio 2023**;
b. **mentre per l'anno 2023 (costi sostenuti nel 2022), dal 5 settembre al 6 ottobre 2023**.

Per la domanda risulta necessaria la compilazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell'art. 47, D.P.R. n. 445/2000) e, in presenza di un **credito di imposta superiore ai 150.000 euro**, la dichiarazione sostitutiva dovrà attestare le generalità e il codice fiscale dei soggetti da sottoporre a verifica antimafia con l'indicazione delle generalità e dei codici fiscali dei familiari conviventi di maggiore età dichiarati dai suddetti soggetti.

Nota: la dichiarazione sostitutiva deve essere redatta e sottoscritta digitalmente attraverso la procedura telematica ed attestare le seguenti informazioni:

- *l'iscrizione dell'impresa editrice di quotidiani e periodici al Registro degli operatori di comunicazione;*
- *la sede legale dell'impresa e la residenza fiscale dell'impresa;*
- *dichiarazione che l'impresa non abbia ricevuto alcun aiuto attraverso altri regimi locali, regionali, nazionali o comunitari in relazione agli stessi costi ammissibili;*

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

- *dichiarazione che l'impresa non abbia ricevuto il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'art. 2, c. 1 e 2, legge n. 198/2016, e al D.Lgs. n. 70/2017;*

- *e dichiarazione che l'impresa non abbia ricevuto aiuti poi ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e, nel caso, ha adempiuto all'obbligo di rimborso degli stessi;*

- *le testate edite, per le quali si chiede l'agevolazione, con la specificazione che le stesse non rientrano tra i prodotti editoriali espressamente esclusi dal beneficio;*

- *l'importo della spesa sostenuta, rispettivamente nell'anno 2021 e nell'anno 2022, per l'acquisto della carta specificamente utilizzata per la stampa delle testate per le quali si chiede l'agevolazione, e l'elenco delle relative fatture, al netto del costo della carta utilizzata per la pubblicazione delle inserzioni pubblicitarie;*

- *dichiarazione che la spesa per la carta per la quale si chiede l'agevolazione si riferisca a pubblicazioni in lingua italiana o di minoranze linguistiche a questa equiparate dalla normativa vigente;*

- *dichiarazione che i costi sostenuti, rispettivamente nell'anno 2021 e nell'anno 2022, per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite risultino evidenziati nella apposita certificazione del bilancio redatta per l'anno 2021 e per l'anno 2022 ovvero risultino evidenziate nell'apposita certificazione dei costi redatta da soggetto iscritto al Registro dei revisori legali e delle società di revisione.*

Come utilizzare il bonus editoria

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello di pagamento F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto del versamento (**il mod. F24 può essere presentato a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari**).

Nota: il credito d'imposta non è rimborsabile.

Fonte: Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Circolare del 6 dicembre 2022.

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

NdR: Potrebbe interessarti anche...Editoria: credito d'imposta per servizi digitali. Domande fino al 20 novembre 2022

A cura di Celeste Vivenzi

Giovedì 12 gennaio 2023

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D